



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
La Commissione Straordinaria

Prot. Gen.le

Nettuno, 17 FEB. 2023

Ai Dirigenti

Alle P.O.

Ai RUP

Oggetto: Direttiva 1 - "Art. art. 100 del d.lgs. 6 settembre 2011 - Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

In riferimento all'oggetto, si ricorda che gli obblighi di integrità, prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono obiettivi strategici dell'Amministrazione e, pertanto, elemento fondamentale di valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e del vigente sistema di valutazione dell'ente.

Nel quadro delle misure volte a contrastare le ingerenze delle organizzazioni criminali nelle attività economiche, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici, un ruolo rilevante è svolto dalla certificazione antimafia disciplinata dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qui di seguito sono descritti i tratti caratteristici di tale istituto, anche alla luce della giurisprudenza nell'ottica di garantire una maggiore uniformità in sede di applicazione operativa.

L'art. 100 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede, nel quinquennio successivo allo scioglimento dell'Amministrazione comunale per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il preciso dovere dell'Amministrazione di **acquisire l'informazione antimafia relativamente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.**

In ordine all' "oggetto" si riporta l'art. 67: "1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

La Commissione Straordinaria

V.le Matteotti, 37 - 00048 - Tel. 06/98889229
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

C_F880 - C_F880 - 1 - 2023-02-17 - 0011730



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma

La Commissione Straordinaria

- f) *altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*
- g) *contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;*
- h) *licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.*

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

La Commissione Straordinaria

V.le Matteotti, 37 - 00048 - Tel. 06/98889229

PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma

La Commissione Straordinaria

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale”.

In base al disposto dell'art. 83 l'ambito di applicazione è il seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora art. 194 del d.lgs. n. 50 del 2016) di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) omissis.

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro”.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di acquisire l'informazione antimafia per le sole ipotesi previste dagli artt. 67 e 83 del D.Lgs. n. 159/2011. In relazione ai contratti in essere alla data di scioglimento dell'Ente, si sottolinea la necessità di acquisire la relativa informazione.

In ordine agli effetti delle informazioni del Prefetto, si riporta l'art. 94: “1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non

La Commissione Straordinaria

V.le Matteotti, 37 - 00048 – Tel. 06/98889229

PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
La Commissione Straordinaria

possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Relativamente alle **modalità operative**, i soggetti interessati potranno richiedere, esclusivamente via P.E.C., alla Prefettura di Roma gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Roma alla voce "**Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia**".

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis.

A tal fine si dovrà procedere alla presentazione della richiesta inserendo il nominativo ed il codice fiscale o la Partita Iva del soggetto aggiudicatario del contratto o destinatario dei provvedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, indicando nella richiesta i nominativi dei soggetti individuati dall'art. 85 del Codice Antimafia.

In tali casi la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la comunicazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 hanno sede.

In ordine alla **validità temporale**, secondo un orientamento ormai consolidato (vedasi le sentenze del Consiglio di Stato n. 4121 del 2016 e n. 739 del 2017) gli elementi raccolti alla base dell'informativa prefettizia che accerti il pericolo di infiltrazione mafiosa hanno una validità tendenzialmente indeterminata nel tempo, salvo l'emergere di fatti nuovi di segno contrario in grado di superare gli elementi che hanno giustificato l'emissione del provvedimento interdittivo: il termine di 12 mesi indicato dall'art. 86, comma 2, va riferito al valore legale del documento antimafia e quindi deve essere inteso come obbligo per le singole amministrazioni di richiedere

La Commissione Straordinaria

V.le Matteotti, 37 - 00048 - Tel. 06/98889229
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma
La Commissione Straordinaria

nuovamente la documentazione antimafia, una volta trascorsi 12 mesi dalla precedente informativa, al fine di verificare l'attualità dell'esistenza del pericolo di infiltrazioni dell'azienda interessata (per le comunicazioni antimafia, il termine previsto è invece di 6 mesi).

In relazione alle *white list*, si segnala che, per garantire una maggiore efficienza del sistema di verifica preventiva rispetto alle prescrizioni dei protocolli di legalità definiti da molte Amministrazioni, la legge n. 190 del 2012 (art. 1, commi 52 e ss.) istituisce presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) al fine di rendere più efficaci i controlli antimafia nei comparti maggiormente a rischio: noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti etc. (sul carattere tassativo di tale elenco vedi la sentenza del Tar Milano n. 170 del 2017); l'iscrizione alla *white list* equivale a certificazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti.

Si trasmette ai dirigenti competenti, alle PO, ai RUP per gli adempimenti di conseguenza e per conoscenza all'OIV.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, nel consueto spirito di collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale - RPCT

Dott. Donato Morano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Giallongo - Reppucci - Infantino)

La Commissione Straordinaria

V.le Matteotti, 37 - 00048 - Tel. 06/98889229
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it